



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 novembre 2013
(OR. fr, de)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0370 (COD)**

**16999/13
ADD 1**

**CODEC 2761
AUDIO 117
CULT 126
CADREFIN 331
RELEX 1079**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazioni della Commissione

Dichiarazione della Commissione relativa ai loghi

La Commissione ha un'identità visiva unica costituita essenzialmente dalla bandiera dell'Unione europea. Tale politica facilita l'identificazione delle attività della Commissione da parte dei cittadini europei in tutta Europa, laddove l'esistenza di vari loghi offusca tale visibilità. La Commissione si rammarica pertanto del fatto che, nel programma Europa creativa, i colegislatori abbiano imposto alla Commissione l'uso di loghi per entrambi i sottoprogrammi. La Commissione ritiene che tale decisione rappresenti un caso isolato e non costituisca un precedente per altri programmi.

Dichiarazione della Commissione relativa alle procedure di comitato

La Commissione ritiene che l'adozione di orientamenti non vincolanti da parte della stessa non debba essere soggetta alla procedura di comitato, poiché il trattato le conferisce il diritto di adottarli in piena autonomia. La Commissione ritiene pertanto che la disposizione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, che stabilisce il ricorso alla procedura consultiva per l'adozione di orientamenti, non possa pregiudicare tale diritto.

Dichiarazione della Commissione relativa al bilancio

La Commissione si rammarica del fatto che, nel programma Europa creativa, i colegislatori abbiano imposto alla Commissione una ripartizione del bilancio del programma che non ammette margini di flessibilità. La Commissione sottolinea che una rigida ripartizione del bilancio, specialmente per i programmi con una dotazione finanziaria limitata, non è conforme ai principi della sana gestione finanziaria e dell'ottimizzazione nell'assegnazione delle risorse per un periodo di programmazione di sette anni. È necessario disporre di un certo margine di flessibilità per soddisfare le esigenze operative in fase di attuazione del programma qualora intervengano cambiamenti imprevisi del contesto sociale ed economico. Per tali ragioni la Commissione ritiene che tale decisione rappresenti un caso isolato e non costituisca un precedente per altri programmi.

Dichiarazione dell'Austria da iscriverne nel processo verbale del Consiglio

All'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'UE si impegna a rafforzare la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia in Europa, a conservare il patrimonio culturale e ad appoggiare gli scambi culturali non commerciali come pure la creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. Inoltre l'UE si impegna a favore della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali e ha aderito nel 2006 alla pertinente convenzione dell'UNESCO.

L'Austria insiste in particolare sul rafforzamento degli scambi culturali non commerciali. Al contrario del programma culturale dell'UE per il periodo 2007-2013, il sottoprogramma "Cultura" - del nuovo programma dell'UE Europa creativa 2014-2020 - prevede anche per gli scambi culturali commerciali la possibilità di finanziamento dal bilancio dell'UE. Questo nuovo orientamento del sottoprogramma "Cultura" non incontra il sostegno dell'Austria, in quanto gli scambi culturali di interesse collettivo e quelli orientati ai profitti sono disciplinati da normative diverse e necessitano pertanto di misure di sostegno specifiche per ottenere un effetto sinergico e incentivante ottimale.

Sussiste il rischio che l'estensione delle possibilità di sostegno alle attività culturali orientate ai profitti provochi in Europa un indebolimento del settore culturale di interesse collettivo. Per tale motivo l'Austria non può accettare il testo del regolamento per quanto riguarda le pertinenti disposizioni dell'articolo 13.
